



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10 OTTOBRE 2013

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale : il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 (12-13) a carico di:

Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio; e la Società A.S.D. ROCCA CALCIO; per rispondere: il signor Verzina Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, della violazione del disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 6 del Codice e dell'art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale, sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori e rappresentato la Società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo; la Società A.S.D. Rocca Calcio della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente Verzina Francesco, come sopra esplicitate.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

-lette le 3 note del 15.3.2013, dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, con le quali si attesta che il Presidente dell'A.S.D. Rocca Calcio, sig. Verzina Francesco, sottoscriveva numerose liste di trasferimento di calciatori, durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale;

-rilevato che, a seguito di quanto sopra accertato, il predetto Ufficio disponeva la revoca delle predette richieste di tesseramento, ai sensi dell'art. 42/a delle N.O.I.F.;

esaminati i documenti acquisiti, in atti;

-rilevato che, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 45 del Comitato Regionale Calabria del 18.10.2012, il Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, sig. Verzina Francesco, è stato inibito a svolgere ogni attività federale, fino al 12.12.2012, per aver bestemmiato durante la gara e tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale, durante l'allontanamento dal terreno di gioco;

-rilevato che, le richieste di tesseramento relative ai calciatori Sestito Francesco, Frijjo Francesco, Bonofiglio Salvatore, Stefanizzi Francesco, Ierardi Giuseppe e Calzone Nicola, sono state sottoscritte dal Presidente Verzina, in data 17.11.2012, 3.12.2012 e in data 7.12.2012;

- rilevato che, le suddette sottoscrizioni risultano documentate, in atti;
- ritenuto che il comportamento e le azioni poste in essere dal Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, sig. Verzina Francesco, integrano la violazione dell'art. 1, commi 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto lo stesso ha sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori, durante il periodo di inibizione da ogni attività federale;
- rilevato che, la condotta posta in essere dal sig. Verzina Francesco, n.q. di rappresentante legale della ASD Rocca Calcio, configura, altresì, la violazione del divieto di rappresentare la Società, previsto dall'art. 19, comma 2 lettera a) C.G.S., secondo il quale "la sanzione dell'inibizione temporanea comporta, in ogni caso, il divieto di rappresentare la Società di appartenenza, in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo";
- rilevato, infine, che il comportamento posto in essere dal sig. Verzina Francesco, n.q. di rappresentante legale della ASD Rocca Calcio, determina la sussistenza a carico della stessa Società, di una responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino;
- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 20 maggio 2013, prot. nr. 7518/874 pf 12 13 MS/vdb:
il Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio;
la Società A.S.D. Rocca Calcio;
per rispondere:

- il Signor Verzina Francesco, n.q. di Presidente della ASD Rocca Calcio, della violazione del disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale, sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori e rappresentato la Società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo;
- la Società A.S.D. Rocca Calcio della violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente Verzina Francesco, come sopra esplicitate.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 giugno 2013 ed a seguito di rinvio in quella del 7 ottobre 2013, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- del Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, un anno di inibizione;
- a carico della Società A.S.D. Rocca Calcio l'ammenda di € 1000,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Tuttavia, in merito alla posizione dell'A.S.D. Rocca Calcio, la Commissione, pur accedendo alla tesi della Procura Federale, dichiara il non luogo a procedere in quanto società inattiva dal 6.8.2013.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga al Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, l'inibizione per anni UNO (1).

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. Rocca Calcio poiché inattiva.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di:

Roberto FREGA, calciatore; Andrea VENA, calciatore; Saverio CONSOLI, calciatore; Francesco CAPPARELLI, calciatore; Simone GUARDIA, calciatore; Pino ROMEO, calciatore; Pierluigi D'AMBRA, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C. ATLETICO ALTOMONE; per rispondere: il sig. Roberto Frega, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Andrea Vena, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Saverio Consoli, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Francesco Capparelli, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Simone Guardia, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pino Romeo, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pierluigi D'Ambra, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta la norme vigenti, malgrado detti calciatori non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1, comma 5 del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

-letta la nota del 22.04.2013 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria trasmetteva alla Procura Federale (Prot. 6809), per gli opportuni accertamenti, gli atti relativi alla gara svoltasi tra le società F.C. Atletico Altomonte e A.S.D. Altomonte valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B Delegazione Provinciale di Cosenza disputata in data 24.3.2013 e terminata con il risultato di 2 a 1;

-letto, altresì, il reclamo inoltrato al Giudice Sportivo a firma del Presidente della Società A.S.D. Altomonte con il quale quest'ultimo denunciava l'irregolare partecipazione per conto della società F.C. Atletico Altomonte (matricola n° 936632) dei calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo alla sopra citata gara, poiché detti calciatori alla data dell'incontro risultavano svincolati e non tesserati per la società Atletico Altomonte;

-esaminata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 30 del 11-04-2013 con la quale respingeva il reclamo presentato dalla società A.S.D. Altomonte, poiché "proposto oltre i termini previsti ed indicati al C.U. n° 102 del 20.01.2013 del Comitato Regionale Calabria con cui stabiliva l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva stabiliti per le ultime quattro giornate di campionato" e per l'effetto confermava il risultato finale conseguito sul campo di 2 a 1 a favore della società F.C. Atletico Altomonte;

-rilevato, come si evince dalla documentazione acquisita dal Comitato Regionale Calabria, che i nominativi dei calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo sono stati inseriti nell'elenco in distinta della partita in questione, ove la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei calciatori impiegati risulta firmata dal dirigente accompagnatore della medesima società Pierluigi D'Ambra;

- considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista gara richiamata dichiarava che tutti i calciatori, ivi compresi quelli sopra citati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza giusta le norme vigenti;
- rilevato che ai sensi dell'art. 61, comma 6, delle N.O.I.F. la partecipazione alla gara di cui sopra da parte dei calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo è stata illegittima in quanto all'epoca dei fatti questi ultimi risultavano tutti privi di regolare tesseramento F.C. Atletico Altomonte;
- accertato che i sigg. Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo hanno partecipato alla predetta gara nell'interesse della società F.C. Atletico Altomonte ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
- ritenuto che l'appartenenza dei signori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo alla categoria dei calciatori imponeva loro il rispetto di tutte le norme federali, e che, pertanto, gli stessi devono essere chiamati a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S.;
- ritenuto che l'avvenuto utilizzo di uno o più calciatori non tesserati abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt., 10, comma 2 del C.G.S. e 62 N.O.I.F., ascrivibile anche al sig. Pierluigi D'Ambra, nonché a titolo di responsabilità oggettiva alla società F.C. Atletico Altomonte ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. per l'operato del proprio tesserato e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
- visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 15 maggio 2013, prot. nr. 7298/942 pf 12 13 AA/ac: i calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo, ; Pierluigi D'Ambra, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; e la Società F.C. Atletico Altomonte;

per rispondere:

- il sig. Roberto Frega, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte;
- il sig. Andrea Vena, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte;
- il sig. Saverio Consoli, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte;
- il sig. Francesco Capparelli, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte;
- il sig. Simone Guardia, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte;
- il sig. Pino Romeo, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva;
- il sig. Pierluigi D'Ambra, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detti calciatori non ne avessero titolo come detto nella parte motiva;
- la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CG.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 ottobre 2013, sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e, tra i deferiti, il sig. Pierluigi D'Ambra ed il Presidente della società F.C. Atletico Altomonte, Maurizio Russo.

Prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti D'Ambra ed il Presidente Russo, per la Società F.C. Atletico Altomonte, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. (per la società F.C. Atletico Altomonte ammenda di € 500 da ridursi a € 200, per il sig. D'Ambra l'inibizione di mesi due da ridursi a mesi uno).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per gli ulteriori deferiti.

Nei confronti dei calciatori :Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia e Pino Romeo, la squalifica di tre giornate di gara per cadauno.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni e dichiara la chiusura del procedimento:

-ai calciatori Roberto FREGA, Andrea VENA, Saverio CONSOLI, Francesco CAPPARELLI, Simone GUARDIA e Pino ROMEO la squalifica pari a TRE (3) giornate di gara cadauno;

a Pierluigi D'AMBRA, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte, l'inibizione pari a mesi UNO (1);

-alla Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:

Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; **Leonardo PROPATO**, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell'incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D Altomonte Calcio come descritto nella parte motiva; il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra, come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1, comma 5 del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

-letta la nota con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria trasmetteva alla Procura Federale (ricevuta in data 09.04.2013 al n. Prot. 6318), per gli opportuni accertamenti, gli atti relativi alla gara Verbicaro Calcio – F.C. Atletico Altomonte valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B Delegazione Provinciale di Cosenza, disputata in data 17.3.2013 e terminata con il risultato di 2 a 0;

-letta, altresì, la nota inoltrata alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria a firma del Presidente della A.S.D. Altomonte, con la quale quest'ultimo denunciava l'irregolare partecipazione per conto della società F.C. Atletico Altomonte (marticola n° 936632) del calciatore Francesco Romeo (matricola n° 4.778.176) alla citata gara del Campionato di Terza Categoria Girone B Delegazione Provinciale di Cosenza nonostante il calciatore risultasse alla data dell'incontro tesserato per la società A.S.D. Altomonte Calcio;

-rilevato, come si evince dalla documentazione acquisita dal Comitato Regionale Calabria, che il nominativo del calciatore Francesco Romeo è stato inserito nell'elenco in distinta della partita in questione, ove la specifica dichiarazione di regolare tesseramento del calciatore impiegato risulta firmata dal dirigente accompagnatore della medesima società Leonardo Propato;

-considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista gara richiamata dichiarava che tutti i calciatori, ivi compreso Francesco Romeo, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza giusta le norme vigenti;

-rilevato che ai sensi dell'art. 61, comma 6, delle N.O.I.F., la partecipazione alla gara di cui sopra da parte del calciatore Francesco Romeo è stata illegittima in quanto quest'ultimo risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D. Altomonte Calcio;

-accertato che il sig. Francesco Romeo ha partecipato alla predetta gara nell'interesse della società F.C. Atletico Altomonte ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;

-ritenuto che l'avvenuto utilizzo di uno o più calciatori non tesserati abbiano integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 62 N.O.I.F., ascrivibile anche al sig. Leonardo Propato, nonché a titolo di responsabilità oggettiva alla società F.C. Atletico Altomonte ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. per l'operato del proprio tesserato e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.C.S.;

-visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 15 maggio 2013, prot. nr. 7305/943 PF 12 13 AA/ac:

Francesco Romeo, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo Propato, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; e la Società F.C. Atletico Altomonte:

per rispondere

-il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell'incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D. Altomonte Calcio;

-il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra;

-la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1, comma 5 del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 ottobre 2013, sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e tutti i deferiti.

Prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. (per Francesco Romeo la squalifica di tre giornate da ridursi fino a due giornate, per Leonardo Propato inibizione temporanea pari a mesi due da ridursi a mesi uno, per la società l'ammenda di € 500 da ridursi a € 200).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 del C.G.S.;

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento intervenuto tra le parti;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni e dichiara la chiusura del procedimento:

- a Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio, DUE (2) giornate di squalifica;
- a Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte, l'inibizione pari mesi UNO (1);
- alla Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE l'ammenda di € 200,00(duecento/00).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 10 OTTOBRE 2013
